



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**



INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali*
- Art. 2 – Tipologia degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande*
- Art. 3 – Denominazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande*
- Art. 4 – Ripartizione del territorio comunale in zone*
- Art. 5 – Norme generali di carattere urbanistico*
- Art. 6 – Criteri comunali*
- Art. 7 – Requisiti morali e professionali*

ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni*
- Art. 9 – Attività stagionali*
- Art. 10 – Ampliamento della superficie di somministrazione*
- Art. 11 – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione*
- Art. 12 – Autorizzazioni temporanee*
- Art. 13 – Sorvegliabilità dei locali*
- Art. 14 – Validità delle autorizzazioni*
- Art. 15 – Attività accessorie*
- Art. 16 – Orari degli esercizi*
- Art. 17 – Distributori automatici*

ALTRE ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- Art. 18 – Dichiarazione di inizio attività*
- Art. 19 – Disciplina dei circoli privati*

NORMATIVE COMUNI

- Art. 20 – Subingresso*
- Art. 21 – Gestione di reparto*
- Art. 22 – Modifiche societarie*
- Art. 23 – Pubblicità dei prezzi*
- Art. 24 – Disposizioni generali*
- Art. 25 – Cessazione dell'attività*
- Art. 26 – Disciplina sanzionatoria*
- Art. 27 – Valenza del presente regolamento*



Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 30 e degli indirizzi generali approvati dalla Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 864 del 24/07/2006.
2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della Legge Regionale ed ai criteri di cui all'art. 3 delle direttive, ispirandosi in particolare ai seguenti principi:
 - a) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
 - b) la tutela della salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;
 - c) la libera concorrenza e la libertà d'impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
 - d) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone rurali, nelle aree di interesse storico, artistico ed ambientale, nonché la promozione e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia;
 - e) la semplificazione dei procedimenti per l'esercizio delle attività, nonché la flessibilità del settore e l'integrazione con altre attività economiche;
 - f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento acustico ed ambientale;
 - g) la tutela e la salvaguardia dei locali storici.

Art. 2

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.
3. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione a particolari situazione di tempo e di luogo, in relazione a particolari esigenze di interesse pubblico, il Comune di URBISAGLIA, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche,
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.



4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

Art. 3

Denominazione delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata, assumono le seguenti denominazioni che verranno specificate nella Notifica Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione (ex autorizzazione sanitaria):
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta



congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

- k) centri rurali di ristoro e degustazione: esercizi la cui ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70% dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della regione, con preferenza dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT, dei prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/1999, e dei prodotti biologici. (art. 20, comma 3 L.R. 3/2002).
- l) mensa aziendale: s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;
- m) mensa interaziendale: s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che le qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
- n) bar aziendale o bar interno: s'intende una struttura, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;
- o) circoli privati esercenti la somministrazione: s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso le sedi in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati.

Art. 4

Ripartizione del territorio comunale in zone

1. Nell'intero territorio comunale, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento, vengono individuate sette zone così identificate:

o ZONA 1 - Centri Storici	- Le destinazioni d'uso compatibili sono: l'artigianato (qualora non sia inquinante per rumori, scarichi, esalazioni etc.); il commercio al minuto; gli uffici pubblici e privati, amministrativi, direzionali, commerciali, assicurativi, di credito, studi professionali, atelier artistici, attività relative a pubblici servizi,
o ZONA 2 - Aree Pedonali	



	<p>attrezzature sanitarie, assistenziali, ricettive, ricreative, di spettacolo, culturali, scientifiche, associazioni politiche, sindacali, club.</p> <p>Le suddette destinazioni d'uso in ogni caso sono ammesse compatibilmente all'adeguatezza degli immobili interessati a riceverle, purché non siano alterate le caratteristiche tipologiche e strutturali definite dal Piano per ogni unità e siano garantiti gli standard dimensionali e di sicurezza prescritti.</p>
o ZONA3 - Parco Archeologico	Attività previste nel piano di gestione o specifica autorizzazione dell'ente gestore.
o ZONA4 - Riserva Naturale ed Aree Contigue	Attività previste nel piano di gestione o specifica autorizzazione dell'ente gestore.
o ZONA 5 - aree agricole	<p>bar e negozi alimentari plurifunzioni in edifici esistenti.</p> <ul style="list-style-type: none">- attività agrituristiche e ristoranti in edifici esistenti.- utilizzo degli accessori per attività produttive marginali.- attività ricettive in edifici e relativi accessori esistenti.
o ZONA 6 - Zone Residenziali	<p>Attività Complementari e compatibili alla residenza</p> <ul style="list-style-type: none">- commerciali (negozi, supermercati e punti di vendita al dettaglio etc.).- pubblici servizi (bar, ristoranti, etc.).- artigianato di servizio non rumoroso e molesto (parrucchiere, officine, oreficerie).- ricreative e per lo spettacolo.- uffici pubblici o di interesse pubblico e uffici privati. <p>Le destinazioni di cui sopra sono annesse fino ad un massimo del 50% nelle zone urbanistiche -B- e fino ad un massimo del 25% nelle zone urbanistiche C.</p>
o ZONA 7 - produttive	<ul style="list-style-type: none">- ricreative per lo spettacolo a forte concorso pubblico (sale da ballo, etc.).- uffici pubblici.- attrezzature pubbliche- attività direzionali. <p>Le destinazioni di cui sopra sono</p>



	annesse sino ad un massimo del 30% delle zone -D-.
--	--

Art. 5

Norme generali di carattere urbanistico

Le destinazioni dei locali dovranno risultare dal certificato di agibilità già rilasciato o da richiedere o aggiornare, tenendo conto che :

- a) Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con presenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) devono essere provvisti di almeno un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.
- b) Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (W.C., lavabi, docce) a seconda del numero del dipendenti e dell'attività svolta
- c) Nel caso in cui in vengano installati impianti, dispositivi o apparecchi esterni tali da potere arrecare disturbo all'interno delle unità abitative del medesimo edificio e/o a quelle di altri edifici limitrofi dovranno essere rispettati i valori limiti di zona stabiliti nella classificazione acustica cui appartiene l'edificio

Rientrano tra questi impianti, dispositivi o apparecchi, in via indicativa:

- a) condizionatori;
- b) i refrigeratori d'acqua e le pompe di calore;
- c) le unità di "roof top";
- d) i compressori frigoriferi;
- e) le unità motocondensanti;
- f) le centrali o unità di trattamento aria;
- g) gli elettroventilatori;

- h) le centrali termiche ed idriche.
- i) gruppi elettrogeni;
- j) estrattori d'aria;
- k) impianti di diffusione sonora;

Per gli impianti esistenti, nei quali si verificano il superamento dei limiti di cui alla lettera "c" , dovranno essere messe in atto le misure necessarie per ridurre o contenere nei limiti suddetti le emissioni.

La relativa documentazione, corredata di collaudo acustico o autocertificazione prodotta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma congiunta del tecnico competente in acustica, dell'installatore e del direttore dei lavori se previsto, attestante il rispetto dei limiti suddetti, dovrà essere inviata all'Ufficio ambiente del comune per il rilascio del nulla osta acustico.

Il certificato di agibilità degli edifici dotati di detti impianti, dispositivi o apparecchi o il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione di beni e/o servizi nei quali siano presenti i medesimi impianti, dispositivi o apparecchi potranno essere rilasciate e, comunque la loro messa in esercizio



potrà essere consentita, previo il rilascio del nulla osta acustico dell'Ufficio competente del comune.

ART. 6 Criteri Comunali

1. Per il triennio di validità del presente Regolamento comunale nel territorio del Comune di Urbisaglia potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande secondo le seguenti prescrizioni e limitazioni:

Zone (Art. 4)	Parametri parcheggi privati mq.	Possibilità Monetizzazione €/mq
o ZONA 1 - Centri Storici	20 % della superficie di somministrazione	Solo su unità già adibite ad attività produttive € 250
o ZONA 2 - Aree Pedonali	esenti	
o ZONA 3 - Parco Archeologico	esenti	
o ZONA 4 - Riserva Naturale ed Aree Contigue	50 % della superficie di somministrazione	Possibile Fino a 30 mq. di superficie dell'unità immobiliare € 250
o ZONA 5 - aree agricole	50 % della superficie di somministrazione	Possibile Fino a 30 mq. di superficie dell'unità immobiliare € 250
o ZONA 6 - Zone Residenziali	40 % della superficie di somministrazione	Possibile Fino a 40 mq. di superficie dell'unità immobiliare € 250
o ZONA 7 - produttive	50 % della superficie di somministrazione	Possibile Fino a 80 mq. di superficie dell'unità immobiliare € 250

* (nota): Rapporto calcolato solo per gli esercizi che si attivano a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento

2. Le prescrizioni e limitazioni richiamate nel precedente comma, debbono essere applicate anche in caso di trasferimento dell'esercizio di somministrazione esistente sia all'interno della stessa zona che da una zona ad un'altra.

3. I nuovi esercizi siano essi per nuova apertura che per trasferimento, dovranno assicurare adeguata insonorizzazione dei locali al fine di evitare disturbo ai residenti. Alla domanda di apertura o di



trasferimento dell'esercizio dovrà essere allegato il certificato acustico dei locali, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato.

4. Il subentrante per atto tra vivi e per causa di morte del titolare, relativamente agli esercizi ubicati in tale zona, ha facoltà di proseguire l'attività del dante causa nelle condizioni in cui l'esercizio si trova al momento del subingresso.

5. Il presente articolo non si applica alle attività soggette a DIA ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 30/2005 (esercizi su autostrade, mense aziendali, centri commerciali, distributori carburanti, cinema, ecc.).

Art. 7

Requisiti morali e professionali

1. I requisiti morali del titolare e dei soci sono quelli previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114.
2. I corsi professionali svolti ai sensi della vigente normativa di settore.

ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande richiamate nel precedente articolo 3, dalla lettera a) alla lettera i), deve essere presentata specifica domanda al Comune di URBISAGLIA, secondo la modulistica regionale, pubblicata sul sito della Regione Marche (www.commercio.marche.it) la quale dovrà essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.
2. . Alla domanda DOVRA' essere allegata:
 - planimetria del locale e certificato di abitabilità
 - nel caso di società copia dell'atto costitutivo e dello statuto
 - nel caso di locali presi in locazione copia della denuncia antiterrorismo
3. A seguito della presentazione della domanda viene data comunicazione dell'avvio del procedimento.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente
5. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Ente e che esso non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni



di cui al comma 8 del presente articolo, inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.

6. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e ss. mm. , verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

7 Nel caso in cui la domanda non sia accoglibile sarà cura del Responsabile del procedimento emettere tempestivamente il preavviso di rigetto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

8. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio da parte dell'Ente, la stessa s'intende accolta.

9 Gli estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande richiamate nel successivo articolo 18, sono comunicati al Prefetto ed al Questore, all'Asur – Zona territoriale n. 9, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, alla Camera di Commercio di Macerata, entro trenta giorni dal rilascio.

10 Resta salva la facoltà del Responsabile del Servizio interessato di verificare il possesso dei requisiti con cadenza periodica.

Art. 9

Attività stagionali

1. Le tipologie di autorizzazioni per la somministrazione alimenti e bevande richiamate nel precedente articolo 8, possono essere autorizzate anche in forma stagionale, a richiesta dell'interessato; nel qual caso la stagionalità può riguardare uno o più periodi nell'arco dell'anno, che devono essere riportati nell'autorizzazione. Tali periodi , come indicati nell'autorizzazione, non possono essere inferiori ad un mese o superiori a mesi 7 nell'arco di ciascun anno solare
2. Nell'arco di ciascun anno solare i periodi di apertura, complessivamente, non dovrà essere inferiore ad un mese e superiore a 7 mesi.

Art. 10

Superficie di somministrazione e ampliamento

1.Per superficie di somministrazione si intende l'area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti e bevande compresa l'area occupata banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio del cliente.

Non costituisce superficie di somministrazione l'area a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed igienico sanitarie.

2.Per l'ampliamento della superficie di somministrazione delle attività richiamate nei precedenti articoli 8 e 9, deve essere presentata specifica comunicazione al Comune di Urbisaglia, la quale



dovrà essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a presentarla.

3.L'ampliamento sarà consentito sempre nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni previste dalla zona di appartenenza richiamata nel precedente articolo 6.

4.Alla comunicazione di ampliamento dovrà essere allegata:

- la nuova autorizzazione sanitaria o la Denuncia Inizio Attività ai fini della registrazione,
- planimetria del locale oggetto di ampliamento;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Di regola non si prevede nessuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Limiti di distanza possono essere previsti solo a fronte di motivate esigenze volte ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

Art. 11

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. La sospensione e la decadenza delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applicano conformemente a quanto prescritto dall'articolo 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

Art. 12

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone, è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previo rilascio da parte dell'Ente della prescritta autorizzazione.
2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
3. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sull'autorizzazione.
4. Le domande per l'autorizzazione temporanea può essere presenta a mano o spedita almeno trenta giorni prima della manifestazione, allegando la seguente documentazione:
 - Denuncia Inizio Attività ai fini della registrazione,
 - Planimetria del locale dove si dovrà svolgere la somministrazione,
 - copia di un documento di identità in corso di validità.
5. In caso di silenzio dell'Ente, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea della somministrazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.



6. Il richiedente oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).
7. Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti solo i requisiti morali.
8. Per tale attività non sono richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge l'attività stessa, resta salvo il rispetto delle norme di sicurezza.
9. Qualora un'organizzazione richieda più autorizzazione per lo stesso luogo e con utilizzo della medesima struttura, si rilascia autorizzazione purché dal precedente rilascio di almeno mesi tre.

Art. 13 **Sorvegliabilità dei locali**

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n. 564.
2. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dal personale di Polizia Municipale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente, in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 , 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, il possesso ove verrà iniziata l'attività del locale il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 14 **Validità delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.
2. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.
3. Resta salva la facoltà del Responsabile del Servizio interessato di verificare il possesso dei requisiti con cadenza periodica.

Art. 15 **Attività accessorie**

1. L'autorizzazione oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, consente:
 - a) l'installazione e l'uso di apparecchi radio televisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuate piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:



- il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
- non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o causale,
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso,
- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.

2. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento, purché anche se abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, non deve imporre il pagamento di un biglietto di ingresso ed il locale non deve essere trasformato in sala da trattenimento, altrimenti è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei piccoli trattenimenti.

3. L'installazione ed uso dei giochi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve presentare una dichiarazione di inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.

Per l'esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre la preventiva autorizzazione di cui agli art.68 e 80 del T.U.L.P.S.

4. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare:
qualsiasi tipologia di attività che impieghi sorgente sonora deve essere autorizzata previa presentazione del modello B1. (ALLEGATO) Devono essere rispettati i limiti previsti dal regolamento.
Per casi eccezionali, possono essere superati i limiti definiti, ma deve essere predisposta idonea ordinanza del sindaco, in questo caso dovrà essere compilato il modello B2. (ALLEGATO)

E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la " verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm. 80 muniti di:

- 1) certificato di idoneità statica
- 2) certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato

E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

Per quando attiene alla prevenzione incendi occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

Art. 16 **Orari degli esercizi**



1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, fissa il limite giornaliero minimo e massimo di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, previo parere delle organizzazioni del Commercio, del turismo e dei servizi e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative al livello regionale.
2. L'orario può differenziato in ragione delle diverse esigenze di consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata.
3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorno della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti di cui ai punti precedenti.
4. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili, sia all'interno che all'esterno del locale.
5. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
6. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicati in appositi cartelli ben visibili all'interno ed all'esterno dal pubblico.
7. Le comunicazioni degli orari di apertura, delle giornate di riposo settimanale, della chiusura temporanea, dovranno essere inoltrate al Comune nelle forme e nei tempi previsti dalla stessa Amministrazione nell'ordinanza di cui sopra, ed è obbligatorio darne informazione al pubblico mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.
8. Il Comune, al fine di tutelare il consumatore, a seguito della valutazione delle comunicazioni di cui al precedente punto 3, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tale caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione delle stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.
9. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, entro una data da stabilire nell'ordinanza, il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio, agosto e settembre. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 17

Distributori automatici

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori sono adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.
2. Se non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e quindi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 ed alla legge regionale 27/2009.
3. Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.



ALTRE ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 18 Dichiarazione di Inizio Attività

A seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività da parte dell'esercente, viene dato avvio al relativo procedimento che è disciplinato dalla legge 241/90 e ss.mm. ed integrazioni e dalla vigente normativa regionale di settore.

1. Sono soggette alla D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) le attività di somministrazione di alimenti e bevande di seguito elencate:
 - a) Attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore.
 - Per *somministrazione al domicilio del consumatore* si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.
 - Per *domicilio del consumatore* si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili.
 - I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale ed alle norme igienico-sanitarie.
 - E' comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione di cibi all'interno del locale mediante l'uso di cucine ivi installate, eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.
 - b) Esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni di mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.
 - c) Esercizi situati all'interno di musei, teatri, sala da concerto, cinema e simili.
 - d) Mense aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole.
Le attività di somministrazione previste in questo punto e nei precedenti punti b) e c) è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.
 - e) Esercizi Polifunzionali previsti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 26/99 e dall'art. 12 del Regolamento Comunale per il commercio al dettaglio.
 - f) Esercizi situati all'interno dei centri commerciali.
 - g) Esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago.
La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di intrattenimento e svago, non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.



- h) Esercizi posti nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 15/2002. L'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione di carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.
- i) Negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.
- j) I centro agroalimentari , i mercati all'ingrosso, le mense interaziendali

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai precedenti punti c) d) e) f) g) h) e i) rispetta i tempi di apertura e chiusura degli stessi.

- 2. La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.
- 3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

Art. 19 Disciplina dei Circoli privati¹

- 1. Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 2 del D.P.R. 04/04/2001, n. 235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali , mentre i locali dovranno avere i requisiti igienici ed urbanistici
- 2. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.
- 3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio attività, con le modalità previste al successivo comma al fine di poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.
- 4. La denuncia inizio attività, presentata al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90, di cui all'articolo precedente, dovrà essere corredata dalla planimetria dei locali, dalla notifica di registrazione, di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e del certificato di affiliazione rilasciato da un ente o organizzazione nazionale avente finalità assistenziale.
- 5. Le attività di somministrazione alimenti e bevande presso le associazioni e circoli privati, possono essere attivate in qualsiasi zona prevista nel precedente articolo 6 nel rispetto di ogni altro obbligo di legge o del presente Regolamento.

¹ Le destinazioni urbanistiche devono essere adeguate



6. Qualora l'attività di cui al comma 1 del presente articolo sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Nel qual caso la denuncia di inizio attività dovrà essere presentata al Comune dal gestore allegando: planimetria dei locali, copia dell'atto costitutivo o statuto dell'associazione o circolo privato, notifica ai fini della registrazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.
7. Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 *quinquies* del T.U.I.R., che intendo svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.
8. Fatto salvo il D.P.R. n. 235/2001 i cui riferimenti legislativi alla legge n. 287/91 sono da intendersi come sostituiti dalla Legge Regionale n. 30/2005

NORMATIVE COMUNI

Art. 20 **Subingresso**

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.
2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:
 - gli estremi dell'autorizzazione del cedente,
 - titolo giuridico che da luogo al subingresso,
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30,
 - il possesso della notifica di registrazione sanitaria oppure, in attesa del decorso dei termini di quarantacinque giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.
4. Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la nuova intestazione.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune procede alla nuova intestazione dell'autorizzazione.



6. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del *de cuius* per un anno dall'apertura della successione.
7. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti su richiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.
8. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendono proseguire l'attività del *de cuius* devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività, La stessa non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.
9. In caso di decesso del legale rappresentante di un società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 21 **Gestione di reparto**

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.
2. Il titolare ne dà comunicazione al Comune entro trenta giorni.
3. Alla comunicazione deve essere allegata:
 - contratto di gestione,
 - dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali.
4. Il comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è dato in gestione ad un nuovo esercente.
5. Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.
6. L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l'attività.

Art. 22 **Modifiche societarie**

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal Codice Civile.



2. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo legale rappresentante. Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

Art. 23

Pubblicità dei prezzi

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:
 - per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio,
 - per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.
2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
3. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114, dalla legge regionale n. 27/2009e al D. Lgs. 25/02/2000, n. 84.
4. Le previsioni dei precedenti punti si applicano ai circoli privati aperti alle sole mense aziendali, al bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Art. 24

Disposizioni generali

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, con le modalità di seguito indicate:
 - l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al Comune allegando copia della notifica sanitaria Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione,
 - il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, integra il titolo autorizzatorio con l'indicazione della nuova attività.



3. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire l'originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo, o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.
4. E' obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale allegata alla deliberazione n. 864 del 24/07/2006 della Giunta Regionale.
5. Le norme contenute nel presente Regolamento comunale, non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.
6. L'attività recettiva che intende aprire al pubblico è soggetta al rispetto della disciplina sulla somministrazione, degli indirizzi regionali ed ai criteri comunali

Art. 25

Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione (o DIA) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

Art. 26

Esclusioni

2. La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non si applica:
 - alle strutture ricettive di cui alla L.R. 9 dell'11.7.2006, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse;
 - alle attività di agriturismo di cui alla L.R. n. 3 del 3.4.2002 e regolamento regionale n. 3 del 13.05.2004 limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

Art. 27

Disciplina sanzionatoria

1. Relativamente al presente Regolamento comunale, le sanzioni si applicano quelle previste dall'articolo 15 della L.R. 09/12/2005, n. 30, che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S.
2. Il comma 1 dell'art. 15 della Legge Regionale stabilisce che chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione (DIA) o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art. 17 bis comma 1 del T.U.L.P.S. : sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,00 ad €. 3098(pagamento in misura ridotta €. 1.032,00)
3. Il comma 2 dell'art. 15 della Legge Regionale n. 30/2005 stabilisce che per tutte le altre violazioni della medesima si applica l'art. 17 bis comma 3 : “ SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA €. 154 AD €. 1.032,00(pagamento in misura ridotta €. 308,00).



4. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della L. R. 30/2005, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S.
5. Per le violazioni al presente regolamento non previste nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 3.098,74.
6. In ossequio a quanto previsto dall'art 16 comma 1 della Legge 689 del 24.11.1981 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
7. In caso di particolare recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. Le sanzioni sono irrogate dal Comune competente per territorio ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.

Art. 28 **entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi alla avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente norma comunale in materia, le norme incompatibili sono abrogate.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla Legge Regionale 9.12.2005, n. 30 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 24.07.2006 e alle leggi specifiche di settore in quanto applicabili.



SCHEDA TIPO B1

Domanda in deroga per *manifestazioni* a carattere temporaneo *che rispettano gli orari ed i valori limite* fissati dal regolamento comunale

Al Comune di Urbisaglia

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via : _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in : _____ Via : _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA : _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via . _____ n. _____
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- in area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R.14.11.2001 n. 28.
 in altra area

Il sottoscritto dichiara di *rispettare gli orari ed i valori limite* indicati nel Regolamento comunale per la discipline delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).



SCHEDA TIPO B2

Domanda in deroga speciale per *manifestazioni* a carattere temporaneo *che non rispettano gli orari e/o i valori limite* fissati dal regolamento comunale.

Al Comune di Urbisaglia

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via : _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in : _____ Via : _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA : _____
C.F. o P.IVA _____

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via _____ n. _____
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- in area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R.14.11.2001 n. 28.
- in altra area

Il sottoscritto dichiara di *non essere in grado di rispettare* gli orari previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto e/o i valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).